

cesse al Governo dalla legge 8 luglio 1894 di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice pretori dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio.

Si dà lettura dell'articolo unico.

« *Articolo unico.* La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo soli sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1900. »

Su questo articolo unico è aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

Cimorelli. Dirò pochissime parole. Non intendo combattere questo disegno di legge, ma reputo necessario di fare alcune raccomandazioni all'onorevole ministro. Veramente il ministro guardasigilli non è presente; ma vedo altri ministri che lo rappresentano degnamente.

Due raccomandazioni intendo di fare riguardo a questa legge: in primo luogo, che non si mandino uditori a reggere preture importanti. Questi uditori hanno poca esperienza; è perciò necessario che siano destinati a reggere preture di minima importanza; invece, nella pratica, si è visto che si mandano uditori a reggere preture importantissime, in luoghi difficili ed in condizioni abbastanza aspre; e quindi accade che questi giovani, i quali non hanno l'esperienza necessaria all'ufficio, che viene loro affidato, fanno cattiva prova; mentre, se si mandassero in preture di poca importanza, si raggiungerebbe un duplice scopo: prima di tutto, l'ufficio di pretura sarebbe retto convenientemente; e poi l'uditore, destinato a reggere la pretura, avrebbe modo di continuare i suoi studi, e di compiere quella pratica, che gli manca.

La seconda raccomandazione è questa. Si mandano ora uditori a reggere preture, non tenendo troppo conto della idoneità, della capacità, che essi hanno a compiere tal difficile incarico; si bada, invece, principalmente alle condizioni di famiglia, e a quelle economiche, nelle quali essi si trovano.

Ora questo non è criterio da seguire; il criterio da seguire è, invece, a mio credere, quello di destinare a reggere preture giovani di valore e volenterosi. Non è già che si

possano destinare uditori a reggere le preture solo perchè si trovino in bisogno: le preture non sono asili di mendicizia, e nemmeno possono essere adoperate come borse di studio.

Mi augurava di trovare qui presente il ministro di grazia e giustizia, anche per domandargli se, pure essendo ineluttabile necessità l'accoglimento di questo disegno di legge, abbia in animo di non valersi più a lungo della facoltà concessagli da questo provvedimento; quali sieno, insomma, i suoi intendimenti intorno alla riforma, necessaria per questa parte, dell'ordinamento giudiziario; ma, poichè egli non è qui, debbo, intorno a questa parte, tacermi, ed aspettare che venga in discussione il bilancio di grazia e giustizia, per rinnovargli le stesse domande.

Baccelli Alfredo, relatore. Chiedo di parlare
Presidente. Parli.

Baccelli Alfredo, relatore. La Commissione, che ha studiato il disegno di legge ora in discussione, si è resa conto della condizione di cose, alla quale ha accennato l'onorevole Cimorelli. Essa, nella sua relazione, ha lamentato che codesto sistema delle proroghe divenga continuativo, e si è augurata che l'ultima proroga richiesta sia appunto la presente.

Ma d'altra parte siamo prossimi alla fine dell'anno, e siamo convinti che l'ordinamento giudiziario ne scapiterebbe gravemente, se rifiutassimo il nostro voto alla proroga richiesta.

Ed è soltanto per questa ragione di utilità dei pubblici servizi, che noi abbiamo chiesto alla Camera l'approvazione del disegno di legge, non senza, però, nella relazione nostra esprimere al guardasigilli alcuni voti, i quali sono anche in armonia con le giuste osservazioni ora svolte dall'onorevole Cimorelli. E questi voti si riassumono nei seguenti:

« Che è da augurare che la proroga attuale sia l'ultima, e che il Governo, entro il biennio, provveda perchè la legge del 1894 sia osservata, come promette, del resto, nella relazione con cui accompagna la domanda della nuova proroga;

« Che i vice-pretori onorari, se, per ragioni di economia, non possono essere sollecitamente tutti sostituiti, siano ridotti al minor numero possibile, e solo adoperati in quegli